



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE"

Viale Comaschi N. 40 - 56021 Cascina (PI) – ☎ +39 050 710202– 📠 +39 050 710203

MAIL: PIIC84100T@istruzione.it | PEC: PIIC84100T@pec.istruzione.it

<http://icfalconecascina.it/>

C.F. 81002110500 - Cod. Mecc. PIIC84100T - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFNLX4



ISTITUTO COMPRENSIVO - FALCONE-CASCINA

Prot. 0006013 del 25/05/2024

IV (Uscita)

Circ. 117 23/24

Ai coordinatori di classe

Ai docenti

Alle famiglie

Agli alunni

Al sito web

OGGETTO: Validità dell'anno scolastico 2023/2024 per la valutazione degli alunni e deroghe (delibera del Collegio dei docenti del 23 maggio 2024).

Visto il Regolamento dell'autonomia scolastica D.P.R. 275/1999 articoli 8 e 9;

Visto l'art. 14, c. 7, del DPR n. 122 del 22 giugno 2009 che recita "[...] ai fini della validità dell'anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";

Visto il D. Lgs. 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera 1) della Legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 5";

Preso atto che gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi ed assolvere agli impegni di studio, come previsto dal DPR 249/1998;

Considerato che per la determinazione del limite minimo di presenze (75%) deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

Con riferimento alla normativa di cui sopra il Collegio dei Docenti ha deliberato in data 23 maggio 2024 le deroghe motivate e straordinarie ai fini della validità dell'anno scolastico.

Tale delibera resta in vigore anche per i futuri anni scolastici, fino ad eventuale rideterminazione (modifica e/o integrazione) degli stessi criteri da parte del Collegio dei Docenti.

Con la presente comunicazione la Dirigente Scolastica rende noto alle famiglie modalità e tempi per la documentazione delle eventuali condizioni di deroga.

La Dirigente Scolastica informa

che – come ogni anno - il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico, è fissato nella seguente tabella:

Scuola	N° ore settimanali	Monte ore annuale obbligatorio	N° minimo di ore di presenza 75%	N° massimo di ore di assenza 25%
Primaria	40	40h x 33set. = 1320h	990h	330h (pari a 41 giorni di lezione)
	27	27h x 33 set = 891 h	668h	223h (pari a 49 giorni di lezione)
Secondaria I grado	30	30h x 33set. = 990h	743h	248h (pari a 41 giorni di lezione)



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE"

Viale Comaschi N. 40 - 56021 Cascina (PI) – ☎ +39 050 710202– 📠 +39 050 710203

MAIL: PIIC84100T@istruzione.it | PEC: PIIC84100T@pec.istruzione.it

<http://icfalconecascina.it/>

C.F. 81002110500 - Cod. Mecc. PIIC84100T - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFNLX4



Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica o delle attività alternative, il monte ore annuale è decurtato di n. 33 ore (scuola secondaria 1° grado) e 66 h (scuola primaria)

ASSENZE:

Sono computati come giorni e ore di assenza:

- Ritardo di 30 min. sulla prima ora di lezione;
- ingresso in seconda ora;
- uscite anticipate;
- assenze per motivi di salute;
- assenze per motivi familiari;
- assenze collettive;
- non frequenza in caso di non partecipazione a viaggi d'istruzione o a visite guidate.
- non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari.

Le ore pomeridiane facoltative (per partecipazione a percorsi formativi di ampliamento dell'offerta formativa) non rientrano nel calcolo annuale obbligatorio.

Non sono computate come ore di assenza:

- la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF, attività di orientamento, etc.);
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna (Trinity, ECDL, DELF, CAMBRIDGE, ADVANCED)
- assenze per cause di forza maggiore (calamità naturali, neve, inagibilità dei locali scolastici, seggio elettorale, etc...);
- entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi;
- ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale;
- ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale.
- la partecipazione ad attività di orientamento presso la scuola secondaria di II grado.

Deroghe

Il Collegio dei Docenti definisce i criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza (tre quarti dell'orario annuale personalizzato), limitando la possibilità di deroga alle situazioni in cui parte prevalente delle assenze è dovuta alle seguenti situazioni:

Sulla base di quanto disposto dall'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 62/2017, è possibile derogare ai limiti sopra riportati nei seguenti casi:

- Motivi di salute eccezionali e congruamente documentati**, con certificazioni di strutture pubbliche o con codice regionale: ricovero ospedaliero, cure domiciliari per gravi patologie (in forma continuativa o ricorrente), terapie saltuarie e/o ricorrenti per gravi patologie, visite specialistiche ospedaliere e day-hospital (anche riferite ad un giorno);
- Assenze per motivi di culto**; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE"

Viale Comaschi N. 40 - 56021 Cascina (PI) – ☎ +39 050 710202– 📠 +39 050 710203

MAIL: PIIC84100T@istruzione.it | PEC: PIIC84100T@pec.istruzione.it
<http://icfalconecascina.it/>

C.F. 81002110500 - Cod. Mecc. PIIC84100T - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFNLX4



- che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
- c) **Assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia**, documentate e debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo familiare, rientro nel paese d'origine per motivi legali,)
 - d) **La partecipazione ad attività sportive ed agonistiche** organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e per un numero complessivo non superiore alle 15 h;
 - e) **entrate posticipate o uscite anticipate** per:
 - motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado);
 - terapie continuative per gravi patologie;
 - analisi mediche;
 - donazione di sangue;
 - manifestazioni culturali (concerti, rassegne teatrali, ecc.) che vedono l'allievo/a impegnato come protagonista;
 - f) per tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori (es.: alunni stranieri e/itineranti e/o trasferiti, inseriti tardivamente nel gruppo classe)
 - g) ingressi posticipati e uscite anticipate, concessi sulla base di motivate richieste delle famiglie;
 - h) riduzione, in presenza di situazioni di forte disagio psichico e socio-ambientale dell'orario giornaliero per alunni per i quali il processo educativo – didattico e il successo scolastico risulti fortemente difficoltoso qualora il tempo scuola sia in contrasto con eventuali patologie e/o situazione ben identificate dall'Istituzione e dalle famiglie
 - i) Assenza dovuta a sanzione disciplinare:
L'assenza/e dello studente dalle lezioni, dovuta/e a sanzione disciplinare con e senza obbligo di frequenza, non incide sul computo complessivo delle ore di lezione perse durante l'anno scolastico.
 - l) Alunni stranieri: Per il minore straniero che arriva in Italia ed è iscritto a classi della scuola secondaria di I grado dopo alcuni mesi dall'inizio delle lezioni o, al contrario, che trascorre un periodo lungo nel paese d'origine durante l'anno scolastico, il Consiglio di Classe elabora un percorso individualizzato e personalizzato che consenta all'allievo di acquisire le conoscenze e le abilità previste dalla progettazione annuale per la classe di riferimento. Per le iscrizioni tardive il computo verrà fatto sulla frequenza del 75% del monte ore calcolato dalla data di inizio frequenza per gli alunni provenienti dall'estero.

Il Consiglio di Classe valuta il livello di apprendimento raggiunto dall'alunno e in sede di scrutinio finale, delibera, con motivazione, l'ammissione o non alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo d'Istruzione. Per i trasferiti in corso d'anno saranno richieste le ore di assenza alla scuola di provenienza.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE"

Viale Comaschi N. 40 - 56021 Cascina (PI) – ☎ +39 050 710202– 📠 +39 050 710203

MAIL: PIIC84100T@istruzione.it | PEC: PIIC84100T@pec.istruzione.it
<http://icfalconecascina.it/>

C.F. 81002110500 - Cod. Mecc. PIIC84100T - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFNLX4



La documentazione delle assenze (secondo i moduli allegati, allegato A Modulo deroga assenza per altri motivi, ALL. B Modulo deroga assenza per motivi di salute) di cui sopra deve essere fornita al coordinatore di classe, dovrà essere protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente **entro il 31 maggio di ogni anno**. Essa rientra a pieno titolo tra i dati sensibili ed è soggetta alla vigente normativa sulla Privacy.

Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato comporta la non validità dell'anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del I ciclo d'Istruzione.

È compito del Consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei docenti, impediscano comunque di procedere alla fase valutativa. Infatti l'alunno deve mostrare di aver raggiunto un livello di competenze e un grado di maturazione personale tali da non creare difficoltà al proseguimento degli studi.

Tutte le motivazioni devono essere presentate al rientro o al massimo entro i due giorni successivi. Le certificazioni mediche devono contenere la sola prognosi.

Mancata validità dell'anno scolastico

Tenuto conto delle deroghe previste agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento, *"... nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione"* (art. 5, comma 3.)

In caso di un numero elevato di assenze, i Coordinatori di classe avranno cura di comunicare alle famiglie informazioni aggiornate della quantità oraria di assenze accumulate.

Le ore pomeridiane facoltative (per partecipazione a percorsi formativi di ampliamento dell'offerta formativa) non rientrano nel calcolo annuale obbligatorio.

Il docente coordinatore di classe verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da consentire la tempestiva informazione preventiva ai genitori.

Il calcolo viene effettuato dalla data inizio a. s. alla data di termine delle lezioni, come da calendario scolastico regionale.

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE"

Viale Comaschi N. 40 - 56021 Cascina (PI) – ☎ +39 050 710202– 📠 +39 050 710203

MAIL: PIIC84100T@istruzione.it | PEC: PIIC84100T@pec.istruzione.it

<http://icfalconecascina.it/>

C.F. 81002110500 - Cod. Mecc. PIIC84100T - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFNLX4



Appendice Normativa

DPR 249/98, art. 3, comma 1 “Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio”

D. Lgs.297/94, art.74, comma 3 “Allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni”

DPR 122/2009, artt, 11 e 14:

art. 11“Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse” -

art. 14 “A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”

art. 2 DPR 122/2009: Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione “1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti sono effettuati nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. 2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. 3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124. 4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121. 5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge. 7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE"

Viale Comaschi N. 40 - 56021 Cascina (PI) – ☎ +39 050 710202– 📠 +39 050 710203

MAIL: PIIC84100T@istruzione.it | PEC: PIIC84100T@pec.istruzione.it
<http://icfalconecascina.it/>

C.F. 81002110500 - Cod. Mecc. PIIC84100T - Cod. Uff. Fatt. P.A: UFNLX4



cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno. **8.** La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto legge, è espressa: a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione; b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione. **9.** La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico. **10.** Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L' impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate"

art. 5 D.lgs. 62/2017

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

DOTT.SSA MARIA PAPA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993